



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 25/15/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CENTRO PRODUZIONE
AUDIOVISIVE CE.PR.A.V. S.R.L. (IN SIGLA) (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE E 178 – EURONEWS PUGLIA) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 -TER,
COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 29/14/DISM/PROC. 2591/ZD)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e, in particolare, gli artt. 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 29/14/DISM - PROC. 2591/ZD – datato 24 settembre 2014 nei confronti della società Centro Produzione Audiovisive CE.PR.A.V. S.r.l. (in sigla), con sede in Barletta alla via Arrigo Boito n. 35, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale E 178- Euronews Puglia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 29 /14/DISM - PROC. 2591/ZD – è stata contestata in data 24 settembre 2014 alla società Centro Produzione Audiovisive CE.PR.A.V. S.r.l. (in sigla), con sede in Barletta alla via Arrigo Boito n. 35, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale E 178- Euronews Puglia, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 21 giugno 2014; in particolare, in fascia oraria non consentita, dalle ore 08.18.06 circa alle ore 13.40.39 circa, sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, che i conduttori hanno invitato a chiamare, per ricevere i pronostici concernenti il gioco del lotto.

2. Deduzioni della società

La predetta società, con appositi scritti difensivi (prot. n. 0053914 del 22 ottobre 2014), ha eccepito quanto segue. La programmazione televisiva oggetto di contestazione non è da qualificarsi come televendita, bensì come telepromozione, in quanto consiste in un “*servizio telefonico a valore aggiuntivo di previsioni del gioco del lotto*” e, non essendo trasmessa in diretta, trattasi di “*servizio preregistrato*”; premesso che la programmazione televisiva contestata è configurabile come telepromozione, come precisato dal parere (prot. n. 0067167) reso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle associazioni di categoria in data 22 dicembre 2006, la stessa risulta essere stata trasmessa in conformità alla prescrizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP. Inoltre, a conclusione di un procedimento sanzionatorio avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella contestata è stato adottato un provvedimento di archiviazione – delibera n. 176/09/CSP-. Infine, con riferimento all’eventualità dell’irrogazione della sanzione pecuniaria e, in particolare, alla sua entità, la società CE. PR.A.V. S.r.l. fa presente che la gravità del comportamento posto in essere è da considerarsi poco elevata in virtù di un bacino di utenza “*estremamente limitato e circoscritto*”, che la stessa “*si*

impegna ed obbliga ad osservare, anche per il futuro, le prescrizioni che saranno eventualmente impartite dall'Autorità nell'emananda delibera....avendo altresì già predisposto idonei accorgimenti per evitare il verificarsi di tali incresciosi fraintendimenti ed anzi, nelle more, ha già disposto cautelativamente la sospensione di siffatte trasmissioni” e, infine, che “le condizioni economiche” non sono “particolarmente floride...”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Quanto eccepito dalla società CE. PR.A.V. S.r.l. non può essere accolto, in quanto;

- a) riguardo alla natura della programmazione televisiva contestata, l'invito chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrapposizione, al fine di acquistare i pronostici elaborati del gioco del lotto, configura quanto trasmesso come televendita; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L'invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo tra le parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio, è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- b) i numeri telefonici che appaiono sullo schermo televisivo in sovrapposizione con codice 899 sono associati a veri e propri servizi a sovrapprezzo; per quanto riguarda la mancanza, a dire della società CE. PR.A.V. S.r.l., del requisito dell'interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all'utente, l'eccezione in esame non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 1, delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrapposizione o comunque l'utilizzo delle predette numerazioni telefoniche, a prescindere dalla conseguente fornitura di un servizio a sovrapprezzo interattivo o meno; inoltre, l'interattività del servizio offerto può avvenire anche senza la presenza di operatori con conversazioni dal vivo (ad es. tramite computer);
- c) premesso che la programmazione televisiva contestata è configurabile come televendita, il riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 2, 4 e

- 5 della delibera n. 538/01/CSP non è pertinente, in quanto riferite alle diverse fattispecie della pubblicità e della telepromozione;
- d) quanto, infine, alla circostanza che la fattispecie contestata risulti essere del tutto analoga a quella oggetto della delibera n. 176/09/CSP, l'archiviazione disposta in precedenza non può essere invocata, in punto di fatto e di diritto, come decisiva, in quanto trattasi di procedimento sanzionatorio del tutto distinto;

CONSIDERATO che la società Centro Produzione Audiovisive CE.PR.A.V. S.r.l. (in sigla) fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale E 178-Euronews Puglia è incorsa nella violazione dell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo e si è indotto i telespettatori ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 1) tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita (comma 3);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrattatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (euro milletrattatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare non significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso e, in particolare, di aver sospeso la trasmissioni delle televendite in questione.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società Centro Produzione Audiovisive CE.PR.A.V. S.r.l. (in sigla) nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 102.347,00 (fonte: dati Informativa Economica di Sistema) risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

CONSIDERATO che l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 29 /14/DISM - PROC. 2591/ZD nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) aumentata ad una volta e mezzo pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui al citato articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ACCERTA

che la società Centro Produzione Audiovisive CE.PR.A.V. S.r.l. (in sigla) – codice fiscale 02825310721 -, con sede in Barletta alla via Arrigo Boito n. 35, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale E 178- Euronews Puglia, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, che i conduttori invitano a chiamare.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 25/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 25/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani